

Omologazione risultati gare del 16/12/2018 - 8 giornata di ANDATA - 1Fase Gironi  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metete	Arbitro
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	RIPROGRAMMATA		Sig. COSTANTINI M.

vedi delibera

C L A S S I F I C A		Girone 1									
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	37	8	8	0	0	44	285	27	258	0	8
MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL	28	8	6	0	2	34	233	100	133	0	8
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	28	7	6	0	1	32	190	108	82	0	7
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	25	7	4	1	2	30	200	81	119	0	7
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	23	8	5	0	3	19	129	82	47	0	8
RUGBY SAN DONA' S.S.D.R.L.	13	8	2	0	6	18	112	162	-50	0	8
VERONA RUGBY SRL SSD	12	8	2	1	5	17	105	159	-54	0	8
TRABO BOTTER RUGGERS TARVISIUM	11	7	2	0	5	16	105	221	-116	0	7
ASD VILLORBA RUGBY	9	7	2	0	5	11	74	238	-164	0	7
ASD RUGBY PAESE	1	8	0	0	8	12	90	345	-255	0	8

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto quanto presentato dal Sig. Di Bartolomeo Athos per conto della Società Petrarca Rugby S.r.l. SSD datato 16.12.2018 e relativo alla partita Under 18 Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD - Rugby Petrarca S.r.l. SSD che si sarebbe dovuta svolgere in data 16.12.2018 ma che non venne giocata per impraticabilità del campo;
- premesso che detto scritto, sia pur non completo di alcuni crismi formali, possa qualificarsi come istanza, ex articolo 57 comma 1 del Regolamento di Giustizia, e sia stata presentata in termini;
- visto quanto già disposto dallo scrivente ufficio in data 19.12.2018;
- esaminato il referto arbitrale, il contenuto dell'esposto/istanza, esaminata la Memoria difensiva giunta dal Presidente della società RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD in data 05.01.2019, sentito il direttore di gara Sig.ra Costantini;
- visto l'articolo 60 del Nuovo Regolamento di Giustizia;

**Premesso**

Quanto presentato dal Sig. Di Bartolomeo può configurarsi come un'Istanza ai sensi dell'art 57 RdG; deve trovare accoglimento tuttavia l'eccezione formulata dalla Società resistente che evidenzia come l'Istanza dovrebbe essere presentata da un soggetto con potere di rappresentanza, circostanza che non si configura nel caso che trattiamo e con riferimento alla specifica Istanza presentata.

Ciò nonostante, visto anche l'art. 56 comma 1 punto primo, visto il referto arbitrale, prova per questo ufficio privilegiata e vista la memoria difensiva della società RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD si ritiene di approfondire l'avvenuto prima di definire l'omologazione della partita.

Nessuna delle due Società, né il direttore di gara hanno messo in discussione l'impraticabilità del campo destinato allo svolgimento dell'incontro, sicché tale aspetto può darsi per assodato.

Più controversa la questione relativa alla messa a disposizione di un campo alternativo da parte della Società ospitante.

Le versioni proposte in proposito risultano del tutto difformi tra loro; la società Rugby Petrarca S.r.l. SSD, in Istanza, sostiene che la società ospitante non avrebbe voluto accogliere le richieste avanzate dal direttore di gara di giocare in altri campi adiacenti ed idonei nonché di tracciare le linee su di un campo ritenuto idoneo.

La società ospitante Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD, in memoria difensiva, sostiene invece che ci sarebbe stata massima disponibilità da parte della stessa a tracciare un diverso campo chiesto dal direttore di gara, ma che tale attività avrebbe richiesto troppo tempo, ciò inducendo il direttore di gara a dichiarare l'impraticabilità.

L'ulteriore circostanza sollevata dalla società ospitante Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD secondo la quale il detto campo da gioco non sarebbe nella loro disponibilità ma di diversa Società, non risulta essere stata sollevata al direttore di gara e pertanto in tal sede di nessun rilievo.

La società ospitante Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD, anche con dichiarazioni di Suoi affiliati, sostiene che il direttore di gara non abbia né mai vagliato né mai chiesto la disponibilità del campo centrale Campo 1 Battaglini.

Viste le opposte versioni rappresentate dalle due società lo scrivente Ufficio non può, ancora una volta, che rifarsi al documento che in tali casi fa fede e che deve considerare come prova privilegiata: il referto arbitrale. Detto in modo molto chiaro ed univoco riporta che *"E' stato richiesto all'ente ospitante di giocare sul campo principale in ottime condizioni, ottenendo una risposta negativa, è stato inoltre richiesto di tracciare le linee nel campo affianco che era praticabile ottenendo nuovamente una risposta negativa"*.

Risulta, ed è anche confermato telefonicamente dal direttore di gara, che il campo principale sia stato vagliato e ritenuto idoneo, ma non concesso dalla Società ospitante, nonché che la tracciatura del campo attiguo al designato, ritenuto idoneo, venne rifiutata.

**Tutto ciò premesso**

Pur ritenendo sportivamente censurabile il comportamento della società ospitante Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD, non si rinvencono specifiche norme violate che prevedano sanzioni applicabili; si ritiene tuttavia di disporre la trasmissione degli atti alla Commissione tecnica per le opportune ed eventuali valutazioni del caso.

**Pertanto**

il Giudice Sportivo Territoriale

**dichiara l'improcedibilità dell'istanza presentata, invitando la Società Rugby Petrarca S.r.l. SSD a versare il contributo funzionale pari ad € 150,00, come previsto dalle linee guida al RdG.**

**dispone la ricandelarizzazione dell'incontro Under 18 Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD - Rugby Petrarca S.r.l. SSD, trasmettendo all'uopo per competenza alla Commissione organizzatrice del Comitato; trasmette gli atti alla Commissione Tecnica Federale.**

Silea, 09/01/2019

Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv.to Mattia Boscolo